

V. 12.5.14



[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
IL PRESIDENTE

Prot. 360/2/14

Roma, 12/5/2014

OGGETTO : Protocollo d'intesa per la liquidazione dei compensi degli amministratori
Giudiziari di beni sequestrati e confiscati.

Al Sig. Presidente del Tribunale Ordinario
SEDE

Trasmetto in originale il Protocollo d'intesa per la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati, da me sottoscritto su delega della S.V.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE GIP/GUP
Fabrizio Gentili

[Handwritten signature of Fabrizio Gentili]



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

La Sezione GIP/GUP del Tribunale di Roma, in collaborazione con i rappresentanti dell'INAG (Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari), ha elaborato il protocollo, di seguito illustrato nella indicazione specifica delle singole voci e dei corrispondenti valori, recante la previsione di criteri di calcolo dei compensi spettanti agli amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati.

L'esigenza del raggiungimento di una intesa in ordine alla adozione di criteri uniformi, orientativi per i magistrati e condivisi dagli stessi amministratori, scaturisce dalla situazione normativa contingente e dalla carenza, più volte denunciata dai soggetti coinvolti nella procedura di liquidazione, di parametri univoci utilizzabili quali base di calcolo.

Al riguardo, vale la pena illustrare l'attuale stato delle fonti regolatrici della disciplina dei compensi.

L'art. 8 del D.lvo 14/2010, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, prevede che con DPR, emanato su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, siano stabiliti i criteri di determinazione dei compensi degli amministratori giudiziari. Ad oggi, il decreto attuativo non è ancora stato adottato.

Nello stesso art. 8 D.lvo cit. sono esposti i principi cui deve ispirarsi il provvedimento attuativo concernente gli amministratori giudiziari:

- a) *previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;*
- b) *previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, comprensivi di singoli beni, di complessi di beni e di beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;*
- c) *previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;*
- d) *previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50%, sulla base dei seguenti elementi: complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione; possibilità di usufruire di coadiutori; necessità e frequenza dei controlli esercitati; qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; sollecitudine nella conduzione delle attività di amministrazione;*
- e) *previsione della possibilità di una ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni particolarmente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;*
- f) *previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano stati nominati più amministratori per un'unica procedura.*

Il D.lvo 159/11 (TU Antimafia) prevede, all'art. 42, la disciplina delle spese, dei

compensi e dei rimborsi degli amministratori giudiziari. Il testo normativo dispone che le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo, ovvero sequestrate, confiscate o, comunque, nella disponibilità della procedura. Laddove non esistano disponibilità, ricavabili dalla gestione dei beni sequestrati e confiscati, le spese devono essere anticipate dall'Erario, con diritto a recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca. Il compenso dell'amministratore giudiziario, il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e di quelle di cui all'art. 35 comma 9 TU cit., sono liquidati sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del D.lvo 14/10.

Il DL n. 1/2012, convertito in L. n. 27 del 24.3.2012, all'art. 9 dispone l'abrogazione di *"tutte le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"*, precisando di seguito che *"ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto...le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2"*.

Il Decreto del Ministro della Giustizia n. 140 del 20.7.2012, entrato in vigore il 23.8.2012, denominato *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27"*, perimetra l'ambito applicativo della disciplina ai casi in cui l'organo giurisdizionale sia chiamato a liquidare il compenso dei professionisti sopra indicati, prescrivendo che in siffatta evenienza l'autorità giurisdizionale *"applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto"* (art. 1). E' espressamente aggiunto, inoltre, che *"l'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso"*.

Nel testo del decreto è contenuto un esplicito riferimento alle attività di amministrazione e custodia di aziende.

In particolare, l'art. 19 prevede che il valore della pratica per la liquidazione relativa ad incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e che il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 1 della tabella C-dottori commercialisti ed esperti contabili, allegata al decreto. Il richiamato riquadro 1 della tabella C parametrizza, come detto, la liquidazione dei compensi alla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, stabilendo le seguenti percentuali:

- fino ad € 10.000 dal 3% al 4%
- sul maggior valore fino ad € 50.000 dal 2% al 3%
- sul maggior valore oltre € 50.000 dall'1% al 2%

L'art. 17 stabilisce i parametri generali, prevedendo che il compenso del professionista è determinato con riferimento a:

- valore e natura della pratica
- importanza, difficoltà, complessità della pratica



2

- condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico
- risultati e vantaggi, anche se non economici, ottenuti
- impegno profuso, anche in termini di tempo impiegato
- pregio dell'opera prestata.

L'art. 18 contiene la disciplina delle maggiorazioni e delle riduzioni. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100% rispetto al quantum altrimenti liquidabile. Di contro, quando la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50% rispetto al quantum altrimenti liquidabile.

Sino all'emanazione del DM 140/12, in ossequio ad una giurisprudenza di legittimità univoca sul punto, nella liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari i tribunali avevano fatto costante riferimento alle tariffe professionali.

Anche recentemente, a seguito dell'emanazione del DM cit., la Corte di Cassazione ha ribadito che la liquidazione del compenso ad ausiliari di giustizia, che appartengono ad ordini muniti di tariffe, non può prescindere da tali parametri (*"...l'art. 2octies – L. 575/65 ndr - , avuto riguardo alla sua ampia e diversificata portata applicativa ed alla sua ratio, nonché alla sua collocazione topografica, elenca in maniera onnicomprensiva e necessariamente generalizzata i criteri che devono guidare l'attività del giudice nella liquidazione finale dei compensi. Tenuto conto, però, della varietà delle figure professionali su cui può cadere la scelta motivata dell'autorità giudiziaria e del loro differente inquadramento normativo, è indubbio che il richiamo alle tariffe professionali assume una valenza univoca solo con riguardo a quelle categorie i cui compensi siano oggetto di specifica disciplina. Viceversa, il rinvio alle tariffe locali o agli usi trova la sua ragion d'essere con esclusivo riferimento alla nomina, quale amministratore, di una persona non inquadrata in alcuna delle categorie per le quali è dettata un'apposita disciplina riguardante la liquidazione delle spettanze"*, Cass. Pen. Sez. I 2434/2013).

L'art. 19 DM 140/12 cit. presenta vistose lacune e solleva non poche incertezze applicative.

In primo luogo, risulta assente qualsivoglia riferimento alla amministrazione di singoli beni e complessi di beni non costituiti in azienda.

In secondo luogo, non è specificato in che modo il dato temporale si coniughi con il criterio previsto dalla norma e, in particolare, non viene chiarito a quali dati di bilancio debba farsi riferimento (quando la custodia e l'amministrazione coinvolgono più esercizi d'impresa) e se il compenso debba essere calcolato su base annua, applicando i parametri normativi per ciascun anno solare, o se, al contrario, esso vada computato *una tantum*, a prescindere dalla concreta durata dell'amministrazione.

In tale contesto, congrua è apparsa la scelta di utilizzare, pur con i dovuti adattamenti e con le necessarie integrazioni, nella predisposizione del protocollo in oggetto, destinato a valere quale accordo preventivo ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 DM 140/12, per la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, i parametri enucleati nello stesso DM da ultimo citato.

Il testo normativo in questione, infatti, pur non rivestendo natura attuativa del D.lvo 14/10, risulta comunque espressamente impiegabile per applicazioni di tipo analogico.

Si è ritenuto di prevedere, in ossequio alla specifica indicazione contenuta, sul punto,

nel D.lvo 14/10, e ad anticipazione del contenuto prescrittivo dell'emanando decreto attuativo, che, in ipotesi di sequestro o confisca di patrimoni misti, debba operare il ***criterio della prevalenza***, vale a dire quello della liquidazione della sola gestione più onerosa (di cui dovrà dar conto, con congrua motivazione, l'amministratore richiedente la liquidazione). Sull'importo ottenuto in applicazione del criterio suddetto andrà operata una maggiorazione, da determinarsi in via equitativa, per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa.

Quanto al dato temporale di riferimento, si è optato per la **base di calcolo annua**, non potendo ragionevolmente ritenersi che il criterio base di quantificazione del compenso possa prescindere dalla durata temporale dell'incarico di amministrazione (con conseguente iniqua assimilazione, in tutto e per tutto, di prestazioni di durata sensibilmente differente), pur prevedendosi, in ogni caso, la facoltà del giudice di operare, per le annualità successive alla prima, riduzioni fino al 50%, tenuto conto del fatto che normalmente la parte qualitativamente più consistente dell'attività gestoria si concentra nella fase iniziale dell'amministrazione.

E' fatta salva, poi, l'applicazione del **potere equitativo**. Ed infatti, proprio in virtù della natura pubblicistica dell'incarico, e quindi dell'espletamento dello stesso anche a fini di interesse collettivo, la liquidazione dei compensi, sia pure ancorata ai dati richiamati nel prospetto di computo di seguito riportato, conserva un irrinunciabile margine di prudenziale apprezzamento discrezionale.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue.

1. Il presente protocollo, destinato a valere quale accordo preventivo ex art. 1 comma 1 DM 140/12, riveste carattere orientativo e non vincolante per l'organo giudiziario che procede alla liquidazione.

2. Per la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati sono utilizzati i seguenti parametri:

- ***indennità di esecuzione sequestro.*** L'attività di cui si chiede la liquidazione, calcolata nella misura fissa di € 600,00, comporta l'assenza dallo studio professionale per una intera giornata. Laddove, in casi particolari, l'esecuzione del sequestro richieda più di una giornata, sarà l'amministratore stesso, con le responsabilità connesse alla qualifica di pubblico ufficiale dallo stesso rivestita, a certificarlo, al fine di ottenere una indennità maggiorata;

- ***spese coadiutori e spese di trasferta.*** Le spese relative all'impiego di coadiutori, autorizzate dall'autorità giudiziaria, sono preconcordate e paramtrate sul mese di lavoro. In caso di nomina di un coadiutore generale, le indennità spettanti sono da ritenersi alternative a quelle di pertinenza dell'amministratore giudiziario, per tutto il periodo in cui opera il primo. Le spese di trasferta autorizzate sono dovute secondo quanto emerge dai giustificativi di spesa e sono liquidate in base alle tariffe chilometriche elaborate dall'ACI (per auto di massimo 18CV fiscali) o al costo del biglietto, in caso di trasporto ferroviario o aereo (di prima classe su treno, di classe economica su aereo). Le spese di vitto sono liquidate come da legge 417/78 in tema di trattamento del dirigente superiore nel settore pubblico;

- ***beni mobili registrati e non registrati (denaro, titoli, polizze, fondi, gioielli).*** Spetta all'amministratore un compenso annuo per custodia e conservazione, commisurato al valore dei beni (per i beni mobili registrati il valore è quello indicato dall'eurotax blu; per i gioielli il valore di riferimento è quello risultante da perizia; per gli altri beni mobili il riferimento è al valore nominale), calcolato in percentuale oscillante tra un minimo di 0,25% ed un massimo di 0,45%. Va precisato che, quanto



4

ai titoli ed al denaro, l'indennità spetta nel caso in cui (per causali condivise dall'AG) gli stessi non siano stati versati al FUG o da questo siano stati prelevati e gestiti dall'amministratore giudiziario.

A chiarimento di questo punto, pertanto, non spetta all'amministratore giudiziario alcun compenso se, successivamente alla consegna al FUG, non è stata da questi espletata alcuna ulteriore attività. Spetta, invece, qualora vi sia stata una attività di ausilio dell'amministratore all'autorità giudiziaria, ad esempio in fase di sequestro, dissequestro o nuovo sequestro, per il periodo precedente o successivo alla consegna al FUG, con un minimale di euro 600,00. Quanto ai veicoli, l'indennità spetta solo nel caso in cui gli stessi non vengano ricoverati in depositerie giudiziarie e/o assegnati alle forze dell'ordine per finalità d'istituto. Per il periodo antecedente alla consegna dei beni alle depositerie o alle forze dell'ordine, spetta all'amministratore giudiziario un compenso per tutti gli adempimenti connessi alla fase iniziale del sequestro, per un periodo di tempo limitato a sei mesi dalla data di esecuzione del sequestro stesso;

- **beni immobili non locati non facenti parte di azienda.** Spetta all'amministratore, come onorario, un compenso annuo per custodia e conservazione ragguagliato, nella misura dello 0,25%, al valore OMI, se del caso integrato da una stima prudenziale, ove il valore suddetto risulti sensibilmente inferiore alla quotazione commerciale del bene;

- **beni immobili locati non facenti parte di azienda.** Spetta all'amministratore, come onorario, un compenso annuo per custodia e conservazione ragguagliato, nella misura dello 0,25%, al valore OMI, se del caso integrato da una stima prudenziale, ove il valore suddetto risulti sensibilmente inferiore alla quotazione commerciale del bene. A titolo di remunerazione dell'attività di amministrazione, tale compenso sarà incrementato nella misura del 4% del valore dei proventi ricavati dallo sfruttamento economico del bene;

- **quote societarie, complessi aziendali, rami d'azienda.** Spetta all'amministratore: un compenso annuo per custodia e conservazione delle quote societarie di minoranza corrispondente allo 0,25% del maggior valore tra il totale dell'attivo lordo ed il totale dei componenti positivi di reddito, risultante dall'ultimo bilancio; un compenso annuo per custodia e conservazione delle quote societarie di maggioranza, nonché di complessi aziendali e rami d'azienda, corrispondente ad una percentuale minima dell'1% e massima del 3%, per valori aziendali inferiori ad € 5.000.000,00, minima dello 0,25% e massima del 2% per valori superiori ad € 5.000.000,00, calcolata per scaglioni sul maggior valore tra il totale dell'attivo lordo ed il totale dei componenti positivi di reddito, come da ultimo bilancio;

- **compensi specifici per attività di amministrazione diretta del complesso aziendale.** Va parametrato sulla paga base lorda del dirigente, come da contratto collettivo del settore di appartenenza dell'azienda, ridotta percentualmente dal 20% al 75%. Tale importo deve essere riconosciuto come di spettanza dell'amministratore sia nel caso di conseguimento di utili netti, sia nel caso di scarsa o nulla redditività dell'impresa, e finanche in caso di evoluzione dell'azienda in termini liquidatori, tenendo conto, in particolare nelle ultime due ipotesi, della concreta consistenza dell'attività gestoria e delle difficoltà derivanti sia dagli aspetti qualitativi che quantitativi;

- **spese generali.** Vanno rimborsate forfettariamente nella misura del 10% degli onorari, con un massimo di € 2500,00 per anno;

- **nomina di più amministratori sugli stessi beni.** In caso di nomina di più amministratori sugli stessi beni e/o aziende, come da prassi, viene inizialmente calcolato un compenso unico, poi incrementato di una percentuale del 50%, quale che sia il numero degli amministratori nominati. L'importo così ottenuto verrà quindi

diviso tra gli amministratori nominati;

- **maggiorazioni.** Spettano nella misura del 100% (fino al) degli onorari risultanti dall'applicazione dei parametri su menzionati per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, o per condizioni di particolare urgenza;
- **riduzioni.** Vanno operate nella misura del 50% (fino al) degli onorari risultanti dall'applicazione dei parametri su menzionati, in presenza di pratiche di particolare semplicità o nel caso in cui la prestazione non abbia, comunque, in concreto, implicato la soluzione di questioni rilevanti.

3. La liquidazione dei compensi e delle spese avviene mediante prelievo dal conto di gestione e, solo in caso d'incapienza, graverà sull'Erario. Con la stessa metodologia di imputazione e di computo si provvederà, dietro richiesta dell'amministratore e per periodi non inferiori a sei mesi, alla liquidazione di acconti, salva la possibilità di liquidazione anticipata in presenza della documentazione di spese di consistente importo.

4. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione del potere equitativo.

5. La liquidazione va operata su base di calcolo annuale. E' fatta salva la possibilità per il giudice di operare, per le annualità successive alla prima, riduzioni fino al 50%.

6. Sarà cura del Giudice che provvede alla nomina del custode/amministratore giudiziario inserire, in calce al provvedimento di conferimento dell'incarico, l'avviso che la liquidazione dei compensi avverrà secondo i parametri indicati nel protocollo su riportato e che, pertanto, l'accettazione dell'incarico comporterà, quale diretta conseguenza, anche l'adesione ai criteri di computo individuati nel protocollo medesimo. Quest'ultimo, ove richiesto, potrà essere rilasciato in copia all'amministratore giudiziario.

Roma, il - 9 MAG. 2014

Il Presidente della Sezione GIP/GUP
delegato per la firma dal Presidente del Tribunale

I rappresentanti dell'I.N.A.G.

Dott. Giovanni Mottura

Dott. Fabrizio Iapoce

Dott. Mauro Messina